

Edizione 2014

Approvato dall'Assemblea il giorno 14.06.2014

STATUTO

TITOLO I – COSTITUZIONE E FINALITA'

1. E' costituita, un'organizzazione di volontariato denominata Associazione Friulana Donatori di Sangue (A.F.D.S.), con sede legale e sociale in Udine. Di seguito indicata come Associazione. La durata dell'Associazione è illimitata.

2. Statuto:

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Carattere associativo:

- L'Associazione Friulana Donatori di Sangue è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro (O.N.L.U.S.), intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
- Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
- I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.
- L'Associazione si ispira ai principi della Legge 266/91, in particolare a quanto previsto all'art. 3, comma 3; essa si adegua ed adempie anche alle previsioni normative dalla L.R. n. 12/95.

1. Finalità:

- L'Associazione, è aperta a tutti, indistintamente, promuove **nel territorio ricompreso nella circoscrizione provinciale di Udine** la formazione di una "coscienza trasfusionale" e **di una cultura del dono**, cosicché ogni cittadino senta il dovere umano e sociale di donare, almeno una volta l'anno, gratuitamente, anonimamente e volontariamente, il proprio sangue e/o le sue componenti.

Svolge, nell'ambito delle proprie finalità, anche attività di educazione alla salute, morale, civile e culturale. Opera, inoltre, con attività collegate alla donazione di sangue ed emoderivati, nonché nella promozione del dono, nei settori sociale, culturale, ambientale, dell'istruzione, dei diritti civili, della ricerca scientifica, della tutela degli utenti pubblici, della solidarietà internazionale.

L'Associazione si adegua alle disposizioni di legge in materia sanitaria e di volontariato.

- E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
- L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

5. L'Associazione svolge la sua attività nella provincia di Udine e si articola in:

- | | |
|--|---------------------------|
| a) sezioni comunali e frazionali; | d) sezioni studentesche; |
| b) sezioni circoscrizionali e rionali; | e) sezioni professionali. |
| c) sezioni aziendali; | |

TITOLO II – MEZZI E STRUMENTI PER LE FINALITA' STATUTARIE

6. **L'Associazione non gestisce in proprio la raccolta del sangue e degli emoderivati. Qualora richiesta dalle strutture competenti può fornire il supporto logistico ed organizzativo finalizzato unicamente al permettere il funzionamento del servizio di**

prelievo sia fisso che mobile sulla base di una convenzione che preveda un rimborso totale delle spese sostenute.

L'Associazione può aderire a federazioni in campo regionale, nazionale, comunitario ed internazionale che abbiano le sue medesime finalità.

7. Per conseguire le finalità istitutive, l'Associazione utilizza i mezzi che ritiene più idonei alla comunicazione, divulgazione, informazione.

8. Organo ufficiale d'informazione dell'Associazione è il periodico "Il Dono", che si avvale della collaborazione dei soci e di altri collaboratori professionali nel settore. **Ad organo ufficiale vengono pure adibito il sito Internet della Associazione ed eventuali altre modalità di presenza associativa sui nuovi media in rete.**

9. Per le sue finalità, l'Associazione impiega le quote stabilite per le donazioni di sangue e di emocomponenti secondo le vigenti disposizioni di legge, nonché contributi di enti, di privati, donazioni o eventuali lasciti.

L'esercizio amministrativo, gestionale e fiscale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

10. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- Dalle entrate derivate da contributi di enti, di privati, o eventuali lasciti, nonché le quote stabilite per le donazioni di sangue e di emocomponenti secondo le vigenti disposizioni di legge.
- Dai beni dell'Associazione: tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

11. Diritti degli Associati sul Patrimonio Sociale:

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per Legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente, per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

12. Responsabilità ed assicurazione:

- L'Associazione Friulana Donatori di Sangue risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.
- L'Associazione risponde, con beni propri, dai danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
- L'Associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può associarsi per i danni.

TITOLO III – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

12. Gli associati si impegnano a contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi dell'A.F.D.S. ed a partecipare alle varie iniziative promosse dall'Associazione.

13. L'Associazione ha quattro categorie di associati:

a) simpatizzanti

b) associati per adesione

c) associati attivi per donazione

d) associati benemeriti

Sono considerati simpatizzanti coloro che aderiscono agli ideali e alle finalità dell'Associazione pur non essendo Donatori.

Sono Associati per adesione coloro che già donatori

-siano inattivi per più di due anni

-per motivi di salute, a prescindere dalla propria volontà, siano costretti a sospendere le donazioni di sangue e siano a riposo temporaneo o a riposo definitivo

-gli ultrasessantacinquenni (attivi per donazione al 65° anno di età)

-i Donatori che abbiano conseguito almeno il distintivo di bronzo

Sono Associati donatori attivi coloro che, dichiarati fisicamente idonei al dono del sangue e/o delle sue componenti, accettano le norme dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione, nonché quanto previsto dalla legislazione vigente, per i quali non siano trascorsi due anni dall'ultima donazione effettuata.

Sono **Associati benemeriti** dell'Associazione le persone, gli Enti, le Aziende, le Società, gli Istituti che contribuiscono in modo significativo alla migliore realizzazione delle sue finalità. I benemeriti vengono proposti dalle sezioni e riconosciuti come tali dalla Giunta esecutiva provinciale dell'A.F.D.S..

14. **Lo status di Associato donatore attivo per donazione** si acquisisce alla prima donazione di sangue o **delle sue componenti** enti effettuata volontariamente e gratuitamente cui segua una manifestazione della volontà di aderire alla Associazione Friulana Donatori di Sangue. Hanno diritto al voto e possono essere eletti nelle cariche associative **sia gli Associati donatori attivi per donazione sia gli Associati per adesione. I simpatizzanti e gli Associati benemeriti non hanno diritto di voto.**

15. **Lo status di Associato attivo per donazione** si perde quando siano trascorsi, per ingiustificato motivo, due anni dall'ultima donazione (ad esclusione di quanti hanno già ricevuto il distintivo di bronzo), per dimissioni volontarie o per un provvedimento disciplinare di espulsione divenuto esecutivo su giudizio inappellabile del Collegio dei Proviviri.

16. Recesso ed espulsione:

- La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione;
- Ciascun associato può, in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione dando opportuna comunicazione scritta;
- L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'Assemblea (o del Consiglio Direttivo).

TITOLO IV – CARICHE ASSOCIATIVE

12. Le cariche associative a carattere elettivo hanno la durata di un quadriennio.

Nelle elezioni delle cariche sociali, secondo le modalità previste dal regolamento esecutivo del presente Statuto, il voto è singolo, segreto e diretto.

Ogni partecipante alle assemblee elettive potrà fruire di una sola delega.

E' vietato il voto per corrispondenza.

13. I componenti del Consiglio direttivo provinciale sono eletti nelle rispettive zone in apposite assemblee dei Presidenti e dei Rappresentanti dei Donatori appartenenti alle sezioni della medesima zona sulla base di candidature presentate come da regolamento. L'Assemblea provinciale prende atto dell'avvenuta elezione.

Il Presidente dell'Associazione viene eletto con voto singolo, segreto e diretto dalla Assemblea provinciale fra i consiglieri di zona che abbiano accettato la candidatura a detto incarico. Nella zona di cui risulti eletto il Presidente subentra quale consigliere il primo dei non eletti.

TITOLO V – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

20. Sono organi provinciali dell'A.F.D.S.:

- | | |
|--|--|
| a) l'Assemblea dei rappresentanti delle sezioni; | d) il Comitato di Presidenza; |
| b) il Consiglio direttivo provinciale; | e) il Presidente; |
| c) la Giunta esecutiva provinciale; | f) il Collegio dei Revisori dei conti; |
| | g) il Collegio dei Proviviri. |

21. Le sezioni, **forme associative di base** dell'A.F.D.S., sono raggruppate in zone territoriali, possibilmente omogenee, la cui entità è determinata dal Consiglio direttivo provinciale dell'Associazione in base a esigenze organizzative e funzionali. Eventuali ristrutturazioni devono essere apportate almeno tre mesi prima delle riunioni di zona indette per la designazione dei candidati al Consiglio direttivo provinciale dell'A.F.D.S.

22. L'Assemblea è l'organo primario dell'Associazione. E' composta dai componenti del Consiglio direttivo e dai presidenti e rappresentanti dei Donatori delle sezioni in regola con le disposizioni regolamentari circa il deposito dei bilanci ed il rinnovo delle cariche sezionali. Questi possono delegare, in caso di loro impedimento, un consigliere della propria sezione. Le deleghe dovranno essere consegnate dai delegati alla Presidenza dell'Assemblea, prima dell'inizio dei lavori.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà essere inviato ai componenti a mezzo lettera raccomandata a mano almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione e dovrà contenere oltre all'ordine del giorno, l'ora della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione.

Della convocazione verrà data opportuna pubblicità sui mezzi di informazione ed in particolare sul periodico associativo.

Per la validità dell'Assemblea, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti, computando le eventuali deleghe. L'Assemblea sarà valida in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

L'Assemblea si riunisce:

- a) almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno, su convocazione del Consiglio direttivo provinciale;
- b) quando venga richiesta da almeno un terzo delle sezioni associate e funzionanti, oppure da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo provinciale dell'Associazione.

Per modifiche allo statuto dell'Associazione, è sempre necessario il voto favorevole dei due terzi dei componenti effettivi dell'Assemblea. Le deliberazioni assembleari si ritengono approvate a maggioranza dei presenti all'Assemblea computando anche le deleghe.

23. L'Assemblea elegge il proprio presidente, il quale ne dirige i lavori e nomina due scrutatori in caso di votazioni a scrutinio segreto.

Sono di specifica competenza dell'Assemblea:

- a) la discussione e l'approvazione della relazione morale con voto palese;
- b) l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione con voto palese;
- c) la designazione della sede del congresso provinciale;
- d) il conferimento al Consiglio direttivo provinciale della delega per le modifiche ai regolamenti;
- e) l'elezione del Presidente dell'Associazione;
- f) la presa d'atto dell'elezione dei consiglieri provinciali eletti in sede di assemblea di zona;
- g) l'elezione del Collegio dei Revisori dei conti;
- h) l'elezione del Collegio dei Proviviri;
- i) l'esame e l'approvazione delle modifiche dello statuto;
- j) l'indicazione di massima dei criteri per l'assegnazione dei riconoscimenti individuali ed alle

sezioni;

- k) l'elezione degli scrutatori in occasione del rinnovo delle cariche associative di sua competenza.

24. Al fine di incentivare la partecipazione dei giovani dai 18 ai 30 anni alla vita associativa viene costituita una "Consulta dei giovani" le cui modalità di costituzione e competenze sono demandate ad apposito regolamento.

25. Il Consiglio direttivo provinciale dell'Associazione è composto da tanti componenti quante sono le zone e dal Presidente eletto dall'Assemblea. I Consiglieri provinciali vengono eletti nell'ambito delle Assemblee di zona.

I consiglieri provinciali non possono candidarsi e/o ricoprire, a pena di decadenza, i seguenti incarichi politico-amministrativi :

a) sindaco;

b) consigliere, assessore, presidente provinciale,

c) consigliere, assessore, presidente regionale;

d) appartenente al parlamento e al governo nazionale;

e) rappresentante di partiti e movimenti politici a livello provinciale, regionale e nazionale;

f) direttore generale di azienda ospedaliera;

g) direttore centrale all'assessorato regionale alla sanità.

Il Consiglio direttivo provinciale dell'Associazione:

a) provvede alla elezione dei **tre** vice presidenti scegliendoli fra i propri membri;

b) opera in base al presente statuto ed è investito dei più ampi poteri di ordinarie e straordinaria amministrazione per il funzionamento e la direzione dell'Associazione, secondo gli indirizzi indicati dall'Assemblea;

c) determina, in relazione alle possibilità di bilancio, la percentuale spettante alle sezioni sui contributi di cui all'Articolo 6;

d) predispose il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione;

e) ratifica le delibere della Giunta esecutiva provinciale;

f) stabilisce la data dell'Assemblea provinciale e ne predispose l'ordine del giorno;

g) adotta e modifica su delega dell'Assemblea il regolamento di attuazione dello statuto e gli altri regolamenti interni;

h) delibera l'assunzione del personale stabilendone la retribuzione;

i) scioglie i consigli sezionali in caso di mancato funzionamento o per violazione delle norme statutarie;

j) autorizza, avendone ravvisata l'opportunità e sentito il parere delle sezioni della zona interessata, la costituzione di nuove sezioni approvando la denominazione;

k) nomina in caso di necessità i commissari straordinari nelle sezioni scegliendoli tra donatori appartenenti dell'Associazione, il mandato dei quali avrà la durata massima di sei mesi;

l) nomina la commissione elettorale, quella del Fondo di assistenza e tutte le altre commissioni e ne stabilisce il regolamento;

m) nomina il comitato di Presidenza;

n) nomina il segretario dell'Associazione ed il segretario economo;

o) nomina il direttore responsabile dell'organo associativo "Il Dono";

p) autorizza il Presidente a stare in giudizio

q) nomina il responsabile della gestione qualità secondo quanto previsto dal mansionario di certificazione

r) nomina il responsabile della comunicazione secondo quanto previsto dal mansionario

di certificazione

- s) **determina i limiti di spesa entro i quali la Giunta esecutiva provinciale è autorizzata ad assumere impegni di spesa urgenti..**

Il Consiglio direttivo provinciale dell'Associazione si riunisce di norma una volta al mese e tutte le volte che il Presidente o almeno la maggioranza dei consiglieri lo ritenga necessario e ne facciano richiesta scritta. Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. A parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga alle sedute per tre volte consecutive, decade dall'incarico. **Viene sostituito con chi lo segue nella graduatoria secondo l'ordine delle preferenze ottenute nella zona di appartenenza .Qualora chi segue in graduatoria non abbia ricevuto voti si procede ad una nuova votazione nell'assemblea della zona interessata per la designazione di un nuovo consigliere che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato in corso.** Il consiglio direttivo dell'Associazione nomina i rappresentanti dell'Associazione in seno ai vari organi di Enti, Comitati, Commissioni, nonché di Federazioni a carattere regionale, nazionale, comunitarie ed internazionali. Tutti i rappresentanti dell'Associazione a designazione diretta del Consiglio direttivo provinciale decadono con la scadenza dello stesso.

Alle sedute del Consiglio direttivo provinciale può partecipare senza diritto di voto e con funzioni consultive un rappresentante della Consulta dei giovani.

26. La Giunta esecutiva provinciale è costituita dal Presidente e dai **tre** vice presidenti assistita dal segretario dell'Associazione. Si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria, ed in via straordinaria su richiesta anche di un solo componente. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Le attribuzioni della Giunta esecutiva provinciale sono:
- a) attuare le deliberazioni del Consiglio direttivo provinciale;
 - b) deliberare in via d'urgenza, salvo ratifica consiliare, in materia di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - c) prendere atto della costituzione degli organi direttivi sezionali e del loro rinnovo;
 - d) predisporre l'ordine del giorno per le sedute del Consiglio direttivo provinciale;
 - e) adottare provvedimenti disciplinari quando questi siano urgenti e non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio direttivo provinciale. Tali provvedimenti per essere validi dovranno essere ratificati dal Consiglio direttivo provinciale nella prima seduta utile.
- Di tutti i provvedimenti adottati la Giunta riferirà al Consiglio Direttivo provinciale nella prima seduta utile successiva alla data dei provvedimenti stessi.
- f) **assumere impegni di spesa urgenti nei limiti stabiliti dal Consiglio direttivo provinciale**

27. **Qualora ne ravvisi la necessità il Consiglio Direttivo Provinciale nomina un Comitato di Presidenza composto dal Presidente, dai tre Vice Presidenti, da due consiglieri, dal segretario economo e dal segretario, fissandone all'atto della nomina il mandato operativo specifico. Il Comitato riferisce al Consiglio sulle sue attività e ne sottopone a ratifica le eventuali deliberazioni assunte in caso di necessità ed urgenza.**

28. Il Presidente dell'Associazione:
- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
 - b) cura l'osservanza del presente statuto;
 - c) sta per essa in giudizio sia come convenuto, che come attore qualora in questo secondo caso abbia ricevuto il mandato dal Consiglio direttivo provinciale;
 - d) convoca l'Assemblea;
 - e) convoca e presiede la Giunta esecutiva provinciale;

- f) convoca e presiede il Consiglio direttivo provinciale;
- g) convoca e presiede il Comitato di Presidenza;**
- h) predispose il progetto di bilancio consuntivo ed il progetto del preventivo da sottoporre all'esame del Consiglio direttivo;
- i) sovrintende al buon andamento organizzativo, morale e culturale dell'Associazione, nonché agli uffici di segreteria;
- l) nomina il vice presidente incaricato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. In difetto di tale designazione, è sostituito dal vice presidente più anziano in età.

29. Gli organi dell'Associazione per lo svolgimento delle proprie attività si possono avvalere di un segretario della Associazione e di un segretario economo. Durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Al segretario dell'Associazione ed al segretario economo, che possono essere scelti anche tra i non donatori, può essere riconosciuto un rimborso spese, le cui modalità sono stabilite dal Consiglio direttivo. **In ogni caso tali incarichi sono incompatibili con incarichi sezionali, di Consigliere provinciale, Proboviro e Revisore dei conti nonché con l'essere fornitori di beni e servizi alla Associazione.**

Delle loro funzioni essi rispondono direttamente al Presidente.

Per la segreteria la Associazione si avvale, inoltre, di personale dipendente, retribuito secondo le norme vigenti, nel numero e nelle funzioni ritenuti necessari per il buon andamento dell'Associazione. Il Consiglio direttivo provinciale può deliberare in materia di salario accessorio ai dipendenti.

Il personale dipendente non può assumere nell'ambito dell'Associazione incarichi sezionali, di Consigliere provinciale, Proboviro e Revisore dei conti dell'Associazione ed, inoltre, non può fornire beni e servizi alla Associazione stessa.

L'ufficio di segreteria risponde direttamente al Presidente ed ai vice Presidenti da lui delegati.

30. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Associazione, composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, ha il compito di controllare la gestione contabile, di riferire al Consiglio direttivo e all'Assemblea.

31. Il Collegio dei Proboviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti e giudica inappellabilmente sui ricorsi contro i provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio direttivo provinciale dell'Associazione.

Inoltre giudica inappellabilmente sui conflitti tra i soci dell'Associazione in materia statutaria **nonché sui conflitti fra le sezioni e fra le sezioni e gli organi provinciali della Associazione.**

32. Tutte le cariche elettive assunte in seno all'Associazione sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute sulla base delle relative deliberazioni del Consiglio direttivo provinciale dell'Associazione.

33. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato in sede di Assemblea appositamente convocata. I delegati dovranno rappresentare almeno i quattro quinti delle sezioni e la deliberazione di scioglimento deve essere presa con il voto favorevole dei due terzi più uno dei delegati presenti, componenti l'Assemblea.

TITOLO VI – POTERI DISCIPLINARI

34. Il Consiglio direttivo provinciale giudica ed adotta i provvedimenti di natura disciplinare previsti dall'articolo successivo, sui fatti, atti o comportamenti comunque contrari alle norme di statuto ed ai fini istituzionali dell'Associazione.

Ove la Giunta esecutiva provinciale abbia adottato provvedimenti disciplinari d'urgenza, gli stessi sono sottoposti a ratifica del Consiglio direttivo provinciale nella prima riunione successiva al provvedimento stesso.

La mancata ratifica comporta automaticamente l'intervento del Collegio dei Probiviri che giudicherà inappellabilmente.

35. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati, valutata la gravità dei fatti, sono:
- a) richiamo verbale o scritto;
 - b) censura;
 - c) sospensione temporanea;
 - d) espulsione dall'Associazione.

TITOLO VII – ORGANI PERIFERICI

36. La Sezione è **la forma associativa di base** dell'Associazione e pur nella sua autonomia, deve operare in armonia con gli organi direttivi dell'Associazione per il raggiungimento delle finalità statutarie. **La sezione è priva di autonomia giuridica e fiscale ed il suo ruolo di rappresentatività dell'Associazione è limitato all'ambito o territorio in cui opera.**

La Sezione, per essere costituita, deve raggiungere un numero di nuovi donatori attivi non inferiore a trenta e non provenienti da altre sezioni. In casi eccezionali e motivati da particolari situazioni il Consiglio direttivo provinciale può derogare a tale condizione.

37. Sono organi della Sezione;
- a) l'Assemblea dei donatori attivi della sezione;
 - b) il Consiglio direttivo di sezione;
 - c) la Giunta esecutiva sezionale, costituita dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Rappresentante dei donatori;
 - d) il Presidente;
 - e) il collegio dei Revisori dei conti.
38. L'Assemblea sezionale si riunisce almeno una volta all'anno, preferibilmente entro il mese di aprile, oppure quando venga richiesta da almeno un terzo dei donatori attivi aventi diritto al voto, o dalla maggioranza semplice dei membri del Consiglio direttivo di sezione. Per la sua convocazione è sufficiente la normale corrispondenza.
- Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione l'Assemblea è valida con qualsiasi numero di presenti.
- I compiti dell'Assemblea sono:
- a) esaminare e deliberare a maggioranza dei voti dei presenti sugli oggetti posti all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo di sezione;
 - b) esaminare ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
 - c) eleggere i componenti del Consiglio direttivo sezionale in numero minimo di cinque consiglieri fino a 50 soci, di sette consiglieri da 51 a 100 soci, nove consiglieri oltre i cento soci. La Giunta esecutiva provinciale dell'A.F.D.S., su proposta motivata del Consiglio direttivo sezionale, può autorizzare, per particolari esigenze organizzative e di funzionalità, la diminuzione del numero dei consiglieri sino al minimo di cinque oppure l'aumento sino al massimo di venti nell'intento di ottenere, in questo caso, la più vasta rappresentatività.
 - d) eleggere il Collegio dei Revisori dei conti in numero di tre membri.

39. Il Consiglio direttivo sezionale provvede alla elezione del Presidente, di un Vice Presidente nonché di un Rappresentante dei donatori, **scelto fra gli Associati attivi per donazione.**
- Le modalità di riunione del Consiglio direttivo sezionale sono analoghe a quelle del Consiglio direttivo dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo sezionale dovrà riunirsi non meno di tre volte all'anno.

Il Consigliere di sezione assente senza giustificazione per più di tre sedute consecutive è sostituito con il primo dei non eletti

Esso opera nel territorio di propria pertinenza nel rispetto dello Statuto associativo seguendo le indicazioni e le direttive emanate dal Consiglio direttivo provinciale dell'Associazione.

In particolare:

- a) svolge attività di propaganda e di sensibilizzazione per favorire nuove adesioni, in armonia con i criteri adottati e le disposizioni impartite dal Consiglio direttivo provinciale;
- b) segue con particolare attenzione i propri iscritti affinché donino periodicamente il sangue;
- c) **delibera la convocazione** dell'Assemblea sezionale;
- d) segnala, se lo ritiene opportuno, alla Segreteria dell'Associazione i nominativi dei candidati alle cariche dell'Associazione, previo il consenso degli stessi;
- e) prende inoltre tutte quelle iniziative atte a favorire il buon andamento della vita associativa finalizzate ad ottenere gli scopi che l'A.F.D.S. si prefigge;
- f) collabora con la segreteria provinciale per le incombenze assegnate alle sezioni;
- g) provvede a nominare, fra i suoi componenti, in caso di dimissioni o impedimento del presidente un nuovo presidente sino alla scadenza del mandato in corso.**

Il Consiglio direttivo sezionale si relaziona costantemente con il Consigliere provinciale eletto nella propria zona. Segnala, ogni qualvolta si renda necessario, particolari situazioni che venissero a crearsi nell'ambito della Sezione.

40. La Giunta esecutiva sezionale, organo del Consiglio sezionale, si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno un componente.

Le attribuzioni della Giunta esecutiva sezionale sono:

- a) deliberare in via d'urgenza, salvo ratifica consiliare nella prima riunione successiva all'adozione della deliberazione stessa;
- b) collaborare con il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

41. Il Presidente di Sezione:

- a) rappresenta la Sezione nei confronti di terzi nell'ambito o territorio di competenza salvo le prerogative attribuite al Presidente dell'Associazione quale rappresentante legale della stessa.;**
- b) convoca e presiede il Consiglio direttivo di sezione;
- c) convoca la Giunta esecutiva sezionale;
- d) convoca l'Assemblea sezionale;**
- e) predispone la proposta di bilancio consuntivo e preventivo;
- f) sovrintende al buon andamento morale e sociale della sezione, cura l'osservanza delle norme statutarie;
- g) è incaricato della corretta gestione dei dati sui quali è tenuto alla riservatezza. E' tenuto inoltre al rispetto dei regolamenti sull'utilizzo delle risorse informatiche e sull'utilizzo dei social media.**

42. Il Vice Presidente sezionale sostituisce il Presidente in sua assenza o impedimento.

43. Il Rappresentante dei donatori collabora con il Presidente ed il Vice Presidente a mantenere i contatti **con i Donatori associati attivi per donazione** ed al buon andamento della sezione.

44. Il Segretario di Sezione viene nominato dal Consiglio direttivo sezionale su proposta del Presidente e può essere scelto anche tra i non donatori; resta in carica quattro anni. Non ha diritto di voto qualora non ricopra anche l'incarico di consigliere sezionale.

45. Il collegio dei Revisori dei conti ha il compito di controllare la gestione contabile e riferire all'Assemblea sezionale. **Le sezioni con meno di 100 adesioni hanno facoltà di eleggere un solo revisore dei conti per la verifica contabile.**

46. L'eventuale scioglimento della sezione deve essere deliberato in sede di assemblea sezionale. I presenti a detta assemblea dovranno rappresentare almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto e la deliberazione dovrà essere presa con il voto favorevole dei due terzi più uno dei presenti. Deliberato lo scioglimento della sezione, l'Associazione nominerà uno o più liquidatori che rimetteranno le eventuali attività esistenti all'Associazione, la quale le terrà in deposito per almeno due anni dallo scioglimento della Sezione. Nel caso di ricostituzione della Sezione, l'Associazione dovrà riconsegnare a questa le attività accantonate. Trascorso il termine di due anni senza che sia effettuata la ricostituzione della sezione, le predette attività accantonate saranno devolute dall'Associazione per le attività cui è finalizzata.

La Sezione viene commissariata dal Consiglio direttivo provinciale dell'Associazione nei casi:

- a) di inosservanza dello Statuto;
- b) di comprovata completa inattività per oltre due anni;
- c) di lesioni gravi al prestigio del sodalizio.

Contro tale decisione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro otto (8) giorni.

TITOLO VIII – BILANCIO

47. Bilancio consuntivo e preventivo:

- Il bilancio dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale dell'Associazione almeno 30 giorni prima dell'Assemblea che dovrà approvarli. Copia dei Bilanci può essere visionata da tutti gli aderenti presso la sede associativa. **I bilanci delle sezioni sono redatti utilizzando l'apposito strumento messo a disposizione on line e trasmessi alla segreteria provinciale in tale modalità fatta salva la copia cartacea sottoscritta dal Presidente e dai Revisori dei conti.**
- Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

48. L'attuazione dello Statuto è demandata ad un Regolamento associativo modificabile dal Consiglio direttivo provinciale su delega dell'Assemblea. Le modifiche per essere valide dovranno ricevere il consenso della metà più uno dei consiglieri votanti.

49. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto in materia associativa si fa rinvio alle norme del Codice civile ed alla normativa specifica riguardante le ONLUS nonché, in materia di donazione del sangue e delle sue componenti alle vigenti norme legislative e sanitarie. **Il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente Statuto si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.**

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO ASSOCIATIVO

1. L'Associazione Friulana Donatori di Sangue ha il compito di promuovere, coordinare, disciplinare l'attività delle sezioni associate.

L'Associazione si impegna ad organizzare i donatori indirizzandoli alle strutture trasfusionali compatibilmente con le proprie possibilità ed alla condizione tassativa che sia esclusa qualsiasi speculazione sul sangue donato.

A tal fine l'Associazione ha facoltà di verificare l'osservanza delle norme che regolano il servizio trasfusionale.

Per eventuali irregolarità riscontrate, l'Associazione si riserva la facoltà di presentare denuncia agli organi competenti.

2. ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

1 Commissione elettorale.

Nella seduta del Consiglio direttivo provinciale che precede le Assemblee di zona per il rinnovo delle cariche associative, il Consiglio stesso provvede alla nomina della Commissione elettorale, composta da cinque componenti titolari e due supplenti scelti fra **gli Associati donatori Attivi e gli Associati per adesione**.

La Commissione elettorale ha il compito di:

- a) eleggere nel suo interno il Presidente ed un segretario;
- b) ricevere dalla Segreteria dell'Associazione i nominativi degli eletti nelle riunioni di zona, i verbali della Assemblee elettive, verificare la regolarità della votazione, verificare l'eleggibilità degli eletti, accertarne le dichiarazioni di accettazione della carica;
- c) predisporre quanto necessario per il regolare svolgimento delle elezioni nel rispetto delle norme statutarie e del regolamento;
- d) convocare i consiglieri provinciali eletti nelle zone, interpellarli circa la loro volontà di candidarsi alla Presidenza dell'Associazione, raccogliere gli atti di candidatura;
- e) predisporre la scheda elettorale per l'elezione del Presidente ponendo in ordine alfabetico per cognome i candidati;
- f) presentare all'Assemblea i consiglieri provinciali eletti nelle zone;
- g) ricevere eventuali ricorsi da presentarsi entro tre giorni dall'avvenuta pubblicazione all'albo della sede legale e pronunziarsi in merito con decisioni inappellabili;
- h) proclamare gli eletti.

I componenti della Commissione elettorale sono incompatibili con la candidatura a Consigliere provinciale e a Presidente dell'Associazione.

1 Assemblee di zona per l'elezione del Consiglio direttivo provinciale.

L'Assemblea di zona per l'elezione del consigliere provinciale ad essa spettante viene indetta dal Presidente dell'A.F.D.S. e presieduta dallo stesso o da un suo delegato il cui nominativo verrà indicato nell'avviso di convocazione, con l'assistenza del personale di segreteria provinciale con funzione di redazione del verbale. L'Assemblea sceglie tre scrutatori per costituire il seggio elettorale purché non candidati. Le candidature, i cui nominativi sono scelti **fra gli Associati attivi per donazione e gli Associati per adesione**, sono presentate dai Presidenti delle sezioni con l'assenso scritto degli interessati. Al termine della presentazione si procede con voto segreto e diretto ad una prima votazione che riguarda l'insieme delle candidature elencate in ordine alfabetico per cognome nel verbale della riunione. La terna di candidati che riceva i maggiori consensi viene, quindi, sottoposta ad una seconda votazione sempre a scrutinio segreto e diretto. Il candidato che riceva il maggior numero di consensi all'interno di tale terna viene eletto consigliere provinciale **In caso di parità si procede a ballottaggio. Qualora dopo tre tentativi il risultato sia ancora di parità si procede a sorteggio.**

Qualora non ci sia almeno una terna di candidati al momento dell'inizio dei lavori assembleari la riunione è sospesa e, se del caso, rinviata a data successiva.

La riunione di zona è valida ai fini deliberativi che le competono ed in particolare per l'elezione del consigliere provinciale soltanto quando sia presente la maggioranza delle sezioni che compongono la zona stessa.

Le deleghe all'esercizio della rappresentanza e del diritto di voto da parte di una sezione in assenza del Presidente e/o del Rappresentante dei Donatori possono essere conferite soltanto a componenti del direttivo sezionale.

1 Proclamazione degli eletti.

La Commissione elettorale, dopo aver verificata l'eleggibilità e le compatibilità degli eletti e la regolarità delle votazioni, presenta all'Assemblea tutti i consiglieri provinciali eletti, chiedendo la presa d'atto. Il Presidente della Commissione elettorale verbalizza l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo provinciale, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri. Provvede ad affiggere all'albo dell'Associazione copia del verbale stesso.

Qualora entro tre giorni non pervengano ricorsi e sulla base della avvenuta elezione del Presidente è nominato consigliere il primo dei non eletti della zona, la Commissione elettorale procede alla proclamazione degli eletti.

3. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE.

a) Ad assemblee di zona esperite e verificata la regolarità della elezione dei singoli consiglieri provinciali sulla base dei verbali e della documentazione trasmessa dalla Segreteria provinciale, la Commissione elettorale tramite il suo Presidente convoca i consiglieri eletti e li interpella circa la loro volontà di candidarsi alla carica di Presidente dell'Associazione. Al momento di dare il proprio consenso, coloro che intendono presentarsi candidati alla Presidenza, sottoscrivono un apposito atto di candidatura.

b) Qualora nessuno dei consiglieri eletti nelle zone accetti di candidarsi alla Presidenza, il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo provinciale del quale l'assemblea abbia già preso atto dell'elezione. L'elezione del presidente avviene nella prima seduta del Consiglio direttivo provinciale.

c) La Commissione in presenza di candidature procede, quindi, alla predisposizione in ordine alfabetico per cognome dei nominativi sulla scheda elettorale per l'elezione del Presidente dell'Associazione.

d) Il Presidente dell'Associazione viene eletto con voto segreto e diretto dall'Assemblea. Per essere valida l'elezione dovrà avvenire con almeno la metà dei voti più uno (maggioranza assoluta dei votanti, computando anche eventuali deleghe valide) e ciò anche nel caso della presenza di un solo candidato. Nel caso nessun candidato presidente raggiunga la maggioranza richiesta, l'elezione verrà fatta dal Consiglio provinciale nella prima seduta utile. Qualora vi siano più candidati e nessuno abbia raggiunto la maggioranza assoluta richiesta, si procede immediatamente ad una successiva votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti.

e) Al Presidente eletto subentra come consigliere di zona il primo dei non eletti nella zona di provenienza come da verbale dell'assemblea di zona.

Qualora non ci fossero ricorsi presentati o che questi non siano dalla Commissione elettorale ritenuti tali da inficiare le elezioni, entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti il Presidente uscente convoca il nuovo consiglio direttivo provinciale, il cui insediamento avverrà in sede di tale convocazione.

I presidenti e rappresentanti dei donatori scaduti dall'incarico per mancato deposito del bilancio e/o per il mancato rinnovo delle cariche sociali sezionali, non hanno diritto al voto e pertanto non saranno convocati né all'Assemblea di zona né all'Assemblea elettiva provinciale.

4. ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri, vengono eletti dall'Assemblea mediante scrutinio segreto su una lista di candidati proposta dal Consiglio direttivo provinciale uscente, sentito il parere dei presidenti e rappresentanti dei donatori delle Sezioni in occasione delle riunioni di zona.

Le due liste devono essere riportate distintamente su una scheda.

Ogni elettore potrà esprimere al massimo due preferenze per ciascun Collegio.

I candidati possono essere scelti anche tra i non donatori.

Le cariche sono rinnovabili, ma incompatibili con quelle di Consigliere dell'Associazione.

5. ATTIVITA' SOCIALE ED ASSISTENZIALE.

L'Associazione devolve a fini assistenziali e sociali a favore dei propri associati una percentuale, fino ad un massimo del 10% delle somme previste dalla legge introitate per ogni donazione.

La somma risultante dalla percentuale che annualmente il Consiglio direttivo provinciale stabilirà, nei limiti di cui al comma precedente, verrà iscritta a bilancio in sede di previsione.

L'utilizzo del fondo viene stabilito da un'apposita Commissione nominata dal Consiglio direttivo stesso.

6. SISTEMA INFORMATIVO

Presso l'Associazione è istituito un sistema informativo contenente tutti i dati associativi compresi quelli sensibili degli Associati ,in conformità alla normativa vigente per il trattamento dei dati stessi.

7. ATTIVITA' SEZIONALI.

Le votazioni per l'elezione del Consiglio direttivo sezionale, che dovranno tenersi alla scadenza di ogni quadriennio e comunque non oltre tre mesi da questa, hanno luogo in occasione dell'Assemblea della sezione.

Viene data facoltà alle frazioni di essere rappresentate nel Consiglio di Sezione, così pure, nell'ambito delle aziende, la rappresentatività dei reparti.

L'Assemblea convocata dal Consiglio direttivo sezionale è presieduta dal Consigliere provinciale eletto nella zona o in sua vece da un delegato designato dalla Giunta esecutiva provinciale dell'AFDS. **Qualora il giorno e l'ora delle assemblee sezionali coincidano con:**

a) le sedute del Consiglio direttivo provinciale;

b)le assemblee associative;

c) il congresso provinciale;

d) il congresso nazionale FIDAS;

e) la seduta del consiglio sezionale di cui il consigliere di zona è componente;
le stesse assemblee di sezione debbono essere aggiornate ad altra data, previa informazione da assumersi presso la segreteria provinciale.

L'Assemblea designa tre scrutatori che costituiscono il seggio elettorale e che non siano candidati a nessuna carica sezionale.

Il voto è a scrutinio segreto e ciascun elettore può esprimere un numero massimo di preferenze pari ai due terzi dei consiglieri o dei revisori da eleggere.

A Revisori dei conti possono essere elette anche persone estranee all'Associazione.

Ogni elettore può rappresentare un altro, fruendo di una sola delega.

8. LA SEZIONE.

Ogni Sezione è tenuta ad inviare all'Associazione copia del proprio bilancio annuale, non più tardi di 15 giorni dopo l'assemblea di Sezione che lo ha approvato.

Il tutto dovrà essere corredato dalla copia del verbale dell'Assemblea nonché dalla relazione dei Revisori dei conti.

Ogni sezione dovrà tenere:

a) elenco dei donatori di sangue da conservare con riservatezza;

- b) registro di cassa;
- c) **libro dei verbali di Consiglio sezionale utilizzando l'apposito modello messo a disposizione on line ;**
- d) elenco generale degli associati appartenenti alla sezione.

Ogni Sezione agisce nell'area di propria competenza evitando di interferire nell'attività di altre Sezioni.

Le Sezioni ricevono dall'Associazione provinciale un contributo finanziario per ogni donazione effettuata da un proprio iscritto nella misura fissata con apposita delibera dal Consiglio direttivo. Le sezioni si considerano inattive quando non procedono nei termini previsti all'approvazione del bilancio annuale, al rinnovo del consiglio direttivo, alla convocazione dell'annuale Assemblea.

9. LA DONAZIONE.

L'eventuale invito a presentarsi per una donazione di sangue ha sempre carattere di necessità e pertanto il donatore chiamato non può opporre rifiuto, salvo gravi motivi, a meno che non venga invitato alla donazione prima dello scadere del periodo di riposo previsto dalla legge.

Il donatore che senza giustificato motivo si rifiuta dopo il terzo invito di presentarsi al prelievo sarà considerato dimissionario.

Si considera altresì decaduto il donatore che da tre anni senza giustificato motivo, risulta inattivo. Il donatore non vanta privilegi, né dona il sangue per ricevere vantaggi di qualsiasi natura. Non deve ricevere alcun compenso dai pazienti o dai loro familiari. Deve sempre dimostrarsi degno dell'Associazione.

10. CONTRASSEGNI SOCIALI.

La tessera ed il distintivo saranno forniti ai donatori gratuitamente dall'Associazione.

Il logo distintivo, i contrassegni e la denominazione dell'Associazione possono essere usati solo secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento che stabilirà le sanzioni per il loro non corretto uso.

Il labaro della Sezione, unico esemplare, dovrà essere conforme al modello in uso e sarà impiegato soltanto durante le manifestazioni a carattere associativo.

I riconoscimenti individuali ed alle Sezioni verranno assegnati a norma di quanto stabilito dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio direttivo.

11. MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.

Sono vietate le manifestazioni ed il patrocinio ad attività non attinenti alle finalità dell'Associazione.

Le iniziative dell'Associazione non possono essere patrocinate da privati, ma unicamente da Enti pubblici locali e Fondazioni ONLUS nei casi in cui l'apporto dell'Ente patrocinatore divenga determinante per raggiungere le finalità associative. **Qualora persone o istituzioni o aziende di natura privata desiderino compiere un atto di liberalità nei confronti della sezione non possono esigere alcuna controprestazione pubblicitaria.**

In casi eccezionali qualora alla sezione venga offerto gratuitamente da parte di un privato del materiale portante scritte o loghi di volta in volta l'accettazione del materiale stesso verrà concordata e valutata d'intesa con gli organismi responsabili della comunicazione.

Per l'atto di liberalità privata è ammessa soltanto la semplice menzione di ringraziamento.

Nelle manifestazioni pubbliche organizzate dalla sezione sono autorizzati a prendere la parola, in qualità di rappresentanti delle pubbliche istituzioni, il Sindaco del Comune ove si tiene la manifestazione o un suo delegato e, qualora presenti, un rappresentante

della Provincia, della Regione e delle sezioni gemellate. In presenza di consigli circoscrizionali è autorizzato ad intervenire anche il Presidente della circoscrizione in cui trovasi la sezione.

12. NORME PER I PRESIDENTI DI SEZIONE.

Ogni Presidente mantiene aggiornato **sul sistema informativo l'elenco degli Associati per adesione e degli Associati attivi per donazione** e comunica tempestivamente le variazioni alla Segreteria dell'Associazione.

Comunica con sollecitudine alla Segreteria dell'Associazione le donazioni effettuate da un donatore della propria Sezione presso centri non regionali con apposita certificazione.

Segnala tempestivamente alla Segreteria dell'Associazione, per usufruire della relativa Assicurazione, gli eventuali danni derivati al donatore dal prelievo di sangue o dall'eventuale infortunio cui è andato incontro il donatore recandosi o ritornando dal Centro trasfusionale.

In caso di calamità in cui si presuppone che ci sia notevole bisogno di sangue, comunica al più presto alla Segreteria dell'Associazione il numero dei donatori disponibili e collabora per il loro afflusso al luogo indicato per la raccolta, secondo le modalità impartite dalla stessa Segreteria.

Qualora familiari o parenti di pazienti si rivolgano al Presidente per inviare del sangue in qualsiasi Centro trasfusionale, deve far presente agli interessati che – qualora un Centro trasfusionale o di produzione degli emocomponenti necessiti di sacche di sangue disponibili presso altro Centro, - la richiesta delle sacche occorrenti deve essere fatta direttamente al Centro distributore senza interposte persone dal Centro richiedente che deve assumere l'onere relativo al costo del materiale ritirato.

13. NORME PER I CONSIGLIERI PROVINCIALI.

Il componente del Consiglio provinciale segue e coordina le attività della zona in cui è stato eletto, mantiene stabilmente i contatti con i Presidenti di sezione ed i consigli direttivi di sezione, partecipa e presiede le Assemblee sezionali e di zona.

E' il normale tramite fra le sezioni della sua zona ed il Consiglio direttivo provinciale.

Il Consigliere di zona può riunire le sezioni della sua zona per affrontare problemi di comune interesse. Di tali riunioni deve essere trasmesso alla segreteria provinciale, almeno cinque giorni prima l'ordine del giorno con l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo in cui la riunione si tiene. La partecipazione a tali riunioni non dà diritto a rimborsi.

Il Consigliere può farsi coadiuvare da uno o più collaboratori, per assicurare un efficace coordinamento delle iniziative locali **e affinché comunque sia garantita una adeguata rappresentanza, nelle manifestazioni istituzionali delle sezioni, qualora impedito, può essere sostituito da altro consigliere provinciale designato dal Presidente**

Qualora il consigliere provinciale di zona non sia in grado di portare a termine il suo mandato subentra nell'incarico il primo dei non eletti della terna. Qualora il primo dei non eletti non sia in grado di accettare l'incarico subentra il secondo. I subentranti ai fini di garantire comunque una rappresentatività debbono avere ottenuto almeno un voto in occasione della precedente elezione.

Qualora il primo e il secondo dei non eletti non accettino o non siano in grado di accettare oppure non abbiano ricevuto voti nella precedente elezione, il Consiglio direttivo provinciale nomina un commissario con compiti di ordinaria amministrazione sino ad una nuova elezione. Il consigliere eletto nel corso del mandato cessa dalle sue funzioni con l'esaurirsi del mandato stesso.

14. NORME PER I DONATORI.

- a) Il donatore deve essere munito di una tessera rilasciata dall'Associazione a cui appartiene e sulla quale è segnato il suo gruppo AB0 ed il tipo RH e, di volta in volta, vengono segnati i dati relativi agli esami ed ai prelievi cui il donatore viene sottoposto.
- b) Il donatore può presentarsi, per il prelievo di sangue il Centro trasfusionale, dopo che siano trascorsi i termini di legge dalla precedente donazione. Il donatore è assicurato per i danni che possono derivare in conseguenza diretta del prelievo. Qualora si dovesse verificare tale situazione il donatore deve avvertire immediatamente il proprio Presidente o la Segreteria dell'Associazione ed il Centro trasfusionale dove ha donato il sangue.
- c) Il donatore è pure assicurato per gli infortuni che gli possono capitare mentre si reca a donare il sangue o ritorna a casa dopo il prelievo. L'Associazione provvede a stipulare un'assicurazione a favore dei soci a copertura delle attività associative e delle manifestazioni in cui essi siano impegnati.
- d) Il donatore dipendente da Enti, Ditte o privati e che quindi non svolga lavoro autonomo ha diritto, quando dona, a 24 ore di riposo retribuito a partire dal momento in cui si assenta dal lavoro per recarsi al Centro trasfusionale, finché previsto dalle vigenti normative. Per usufruire di tale agevolazione deve ritirare al Centro trasfusionale l'apposito modulo debitamente compilato. Qualora il suddetto donatore non venga sottoposto a prelievo, deve riprendere immediatamente il lavoro e giustificare la momentanea assenza con l'apposita dichiarazione rilasciata dal Centro trasfusionale.
- e) Al donatore che lavora in proprio ovvero che svolge un lavoro autonomo (ad es. coltivatore diretto, artigiano, commerciante, industriale, libero professionista ecc.) viene rimborsata direttamente la giornata di riposo dal Centro trasfusionale dove è avvenuto il prelievo, finché previsto dalle vigenti normative.
- f) Il donatore deve comunicare tempestivamente al proprio Presidente o alla Segreteria dell'Associazione ogni variazione di indirizzo o l'indisponibilità al prelievo.
- g) L'eventuale invito a presentarsi per una donazione di sangue ha sempre carattere di necessità e pertanto il donatore chiamato non può opporre rifiuto salvo gravi motivi e a meno che non venga invitato alla donazione prima dello scadere del periodo di riposo previsto dalla legge.
- h) Il donatore non vanta privilegi, né dona il sangue per ricevere vantaggi di qualsiasi natura. Non deve ricevere alcun compenso dai pazienti o dai loro familiari. Deve sempre dimostrarsi degno dell'Associazione.

15. RIMBORSI SPESE.

I Consiglieri Provinciali per le attività connesse al loro incarico hanno diritto al rimborso delle spese chilometriche ed eventuale pedaggio autostradale per la presenza nella loro zona di pertinenza o per incarichi stabiliti dal Consiglio direttivo. **Con apposito regolamento è stabilito l'eventuale risarcimento dei danni subiti in itinere dalle autovetture dei Consiglieri provinciali.**

I Presidenti ed i Rappresentanti dei Donatori della sezioni in occasione delle Assemblee provinciali e di zona hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, mentre per altre iniziative l'eventuale rimborso verrà deliberato dal consiglio direttivo provinciale.

Al Segretario dell'Associazione ed al Segretario economo viene riconosciuto il rimborso delle spese effettuate per lo svolgimento delle loro funzioni.

La materia verrà regolata da apposita deliberazione del Consiglio direttivo provinciale.

16. COMMISSIONI CONSILIARI

Il Consiglio Direttivo Provinciale qualora lo ritenga utile e proficuo costituisce apposite commissioni alle quali può conferire sia poteri referenti sia deliberanti.

Le commissioni vengono costituite con la contestuale approvazione di un regolamento che ne fissi il funzionamento, le finalità, e gli ambiti di azione nonché gli eventuali limiti di spesa.

17. CONSULTA DEI GIOVANI

E' costituita una consulta dei giovani donatori associati all'AFDS, di età compresa fra i 18 ed i 30 anni, la cui composizione e funzionamento sono stabiliti da un apposito regolamento.

La Consulta ha il compito di:

- suggerire al Consiglio direttivo provinciale le iniziative formative e promozionali per i loro coetanei;**
- realizzare interventi sul territorio provinciale, nelle scuole e nelle università, nonché nelle sezioni e zone per la promozione del dono fra i giovani;**
- trattare tutte le tematiche specifiche della età giovanile, in rapporto alla donazione ed alla vita associativa.**
- nominare un rappresentante-coordinatore, chiamato a partecipare, senza diritto di voto e con funzioni consultive, alle sedute del Consiglio direttivo provinciale.**

18. Gli aderenti alle sezioni studentesche, residenti nei Comuni della Provincia di Udine, che abbiano superato l'esame di maturità o conseguito la laurea o comunque cessato la frequenza scolastica, sono iscritti alle sezioni del Comune di residenza, previo avviso della segreteria provinciale, su segnalazione dei Presidenti delle sezioni studentesche, a meno che in esse non rivestano una carica direttiva. Coloro che desiderano rimanere nelle sezioni studentesche, debbono comunicarlo per iscritto, entro il mese di novembre dell'anno in cui hanno superato l'esame di maturità o conseguito la laurea, alla segreteria della Associazione o al Presidente della sezione studentesca.